

Codice A1817B

D.D. 9 ottobre 2024, n. 2086

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il rinnovo e mantenimento di occupazione sopra quota in minor compensazione planimetrica (da circa mq. 12 a circa mq. 7 a seguito dei lavori eseguiti dal Comune con nulla osta rilasciato con DD-A18_1331 del 19-05-2020) di una minima area demaniale del Lago Maggiore censita al N.C.T. mapp. 337/parte del Fg. 9 del Comune di Lesa (NO). Istante: Sig. Villa Eraldo.



ATTO DD 2086/A1817B/2024

DEL 09/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il rinnovo e mantenimento di occupazione sopra quota in minor compensazione planimetrica (da circa mq. 12 a circa mq. 7 a seguito dei lavori eseguiti dal Comune con nulla osta rilasciato con DD-A18_1331 del 19-05-2020) di una minima area demaniale del Lago Maggiore censita al N.C.T. mapp. 337/parte del Fg. 9 del Comune di Lesa (NO).
Istante: Sig. Villa Eraldo.

In data 01/10/2024 con PEC prot. N° 6257 (nostro protocollo di ricevimento n° 45519/A1817B in pari data) il Sig. Villa Eraldo, ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il rinnovo e mantenimento di occupazione sopra quota in minor compensazione planimetrica (da circa mq. 12 a circa mq. 7 a seguito dei lavori eseguiti dal Comune con nulla osta rilasciato con DD-A18_1331 del 19-05-2020) di una minima area demaniale del Lago Maggiore censita al N.C.T. mapp. 337/parte del Fg. 9 del Comune di Lesa (NO).

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici di competenza pervenuti firmati digitalmente dall'Ing. W. Ricca in base ai quali sono individuati gli interventi inerenti l'occupazione dell'area di che trattasi.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati pervenuti il rinnovo e mantenimento di occupazione sopra quota in minor compensazione planimetrica (da circa mq. 12 a circa mq. 7 a seguito dei lavori eseguiti dal Comune con nulla osta rilasciato con DD-A18_1331 del 19-05-2020) di una minima area demaniale del Lago Maggiore censita al N.C.T. mapp. 337/parte del Fg. 9 del Comune di Lesa (NO) è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;
- DD-A18_1331 del 19-05-2020;

determina

che nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Villa Eraldo possa essere rilasciata l'autorizzazione per il rinnovo e mantenimento di occupazione sopra quota in minor compensazione planimetrica (da circa mq. 12 a circa mq. 7 a seguito dei lavori eseguiti dal Comune con nulla osta rilasciato con DD-A18_1331 del 19-05-2020) di una minima area demaniale del Lago Maggiore censita al N.C.T. mapp. 337/parte del Fg. 9 del Comune di Lesa (NO).

L'area dovrà essere mantenuta subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'area dovrà essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione della stessa;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
3. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
4. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
5. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice

dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'